

# INFOENERGIA

## Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

### E.V.V.E.- Guida al recepimento (Articoli da 9 a 11 e Allegato VII)

- Articolo 9 – Misurazioni Pag. 2
- Articolo 10 – Informazioni sulla fatturazione Pag. 7
- Articolo 11 – Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione Pag. 9
- Articolo 13 – Sanzioni Pag. 10
- Articolo 19 – Altre misure per promuovere l'efficienza energetica Pag. 11
- Articolo 28 – Recepimento Pag. 12
- Allegato VII – Criteri minimi per la fatturazione e le relative informazioni di misurazione e fatturazione fondate sul consumo effettivo Pag. 12



*E.V.V.E., l'associazione europea per la fatturazione dei costi energetici basata sul consumo, rappresenta un gruppo di interesse indipendente e attivo sul piano politico a livello europeo, il cui obiettivo consiste nel promuovere il risparmio energetico e idrico negli edifici. Tra i membri vi sono primarie imprese che sviluppano e producono sistemi per la ripartizione dei costi di riscaldamento, climatizzazione e idrici e forniscono il servizio di fatturazione dei costi energetici e idrici in base ai consumi sia in ambito UE che non.*

*Nel 2012, l'Unione Europea ha pubblicato la Direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica, che fornisce delle norme per la ripartizione e la fatturazione:*

- installazione di contatori di calore individuali o ripartitori nei condomini,**
- fatturazione annuale basata sul consumo individuale,**
- maggiore trasparenza grazie a informazioni più frequenti sui consumi.**


*Queste norme contribuiranno sensibilmente a sostenere gli sforzi dell'Europa volti a ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e lo sfruttamento delle risorse energetiche, consentendo ai consumatori di prendere coscienza e controllare il loro consumo energetico.*

*E.V.V.E. appoggia appieno il processo di recepimento per l'applicazione delle disposizioni contenute in questa Direttiva relative alle apparecchiature e alla fatturazione basata sui consumi nei condomini. I suoi esperti seguono da vicino questo processo e, al fine di offrire un aiuto per l'introduzione delle disposizioni di questa Direttiva nei rispettivi ordinamenti (giuridici) interni, hanno stilato questa "Guida per il recepimento". Nella speranza che questo documento possa fornirvi tutte le informazioni necessarie allo scopo di evidenziare tutte le possibilità per un recepimento costruttivo. >>>*

## Articolo 9 Misurazione

DIRETTIVA DEE

BOZZA PER IL RECEPIMENTO, CONFORME AI CRITERI DEE



1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo di energia effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso. [...]

Chi gestisce o fa gestire gli impianti elettrici, di riscaldamento, raffreddamento e/o fornitura di acqua calda per uso domestico è tenuto a mettere a disposizione dei clienti finali dei contatori individuali che riflettano con precisione il consumo energetico effettivo del cliente finale e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso. L'esenzione da tali obblighi può essere concessa solo in casi particolari, quali

- impossibilità di realizzazione tecnica o
- onere finanziario eccessivo per via dei costi irragionevoli in rapporto al potenziale risparmio energetico ottenuto.

OSSERVAZIONI

Il punto nr. 1 è praticamente identico all'Art. 13 della Direttiva 2006/32/CE!

Se efficienti in termini di costi, le misure sono sempre proporzionate.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di calore/freddo e acqua calda per uso domestico in condomini riforniti da una fonte centrale, **l'Articolo 9 (3) fornisce condizioni più precise dell'Articolo 9(1)** (lex specialis legi generali derogat - la norma speciale deroga quella generale), v. nr. 35 della *Nota orientativa della Commissione SWD (2013) 448 final*. Di conseguenza, questo significa che, per questo tipo di edifici, i requisiti riguardanti le apparecchiature installate

sono stabiliti nelle disposizioni definite nell'Articolo 9(3). Tali requisiti criteri sono rappresentati da "contatori individuali [...] atti a misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda ...". I "contatori individuali" dovrebbero essere degli strumenti che misurano l'energia (riscaldamento e raffreddamento) o il volume (consumo di acqua calda), e quindi conformi alla Direttiva 2004/22/CE (MID).

[Da notare: i requisiti definiti nell'Articolo 9(3) non si riferiscono al "tempo effettivo d'uso" come menzionato, per esempio, nell'Articolo 9(1). Questo di solito si applica alla fornitura di elettricità e gas]

2. Quando, e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale e/o l'energia elettrica conformemente alle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE: [...]

OSSERVAZIONI

L'Art. 9(2) cita solamente le altre Direttive (2009/72/CE e 2009/73/CE) - usando la stessa formulazione per il testo e quindi si riferisce solo a energia elettrica e gas! Non rilevante per contatori individuali.

3. Qualora il riscaldamento e il raffreddamento o l'acqua calda siano forniti da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, un contatore di calore o di acqua calda deve essere installato in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura

Chi gestisce o fa gestire gli impianti di riscaldamento, raffreddamento e/o fornitura di acqua calda per uso domestico in edifici da una rete di teleriscaldamento è tenuto a installare un contatore di calore o di acqua calda in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.

## Articolo 9 Misurazione

DIRETTIVA DEE

BOZZA PER IL RECEPIMENTO, CONFORME AI CRITERI DEE

Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, dovranno inoltre essere installati entro il **31 dicembre 2016** contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l'uso di contatori individuali non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento sono usati ripartitori di calore individuali per misurare il consumo di calore di ciascun radiatore, salvo che lo Stato membro in questione dimostri che l'installazione di tali ripartitori di calore non sarebbe efficiente in termini di costi.

### MISURAZIONE RIPARTITA (INSTALLAZIONE DI CONTATORI E RIPARTITORI DI CALORE)

Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, entro il **1 gennaio 2017** il proprietario di casa dovrà installare dei contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità abitativa. Nei casi in cui l'uso di contatori individuali non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi, si dovranno usare ripartitori di calore individuali per misurare il consumo di calore di ciascun radiatore. L'esenzione da tale disposizione può essere concessa solo in casi specifici se il suo adempimento non è efficiente in termini di costi. Il proprietario di casa è tenuto a fornire la prova dell'esistenza dei prerequisiti per chiedere l'esenzione.

OSSERVAZIONI

I contatori individuali sono trattati in un paragrafo separato di questa sezione, chiarendo così l'indipendenza dall'introduzione di contatori intelligenti di cui all'Art. 9(2). **L'adozione di contatori intelligenti non costituisce un prerequisito per l'introduzione dei contatori individuali!**

"tecnicamente fattibile" = possibile senza dover intervenire sull'impianto di riscaldamento (v. considerando 29, secondo comma)

"efficiente in termini di costi" = comporta benefici per il cliente finale che occupa l'appartamento

A livello di Stato membro non avrebbe senso stabilire a priori quando i ripartitori di calore non sono efficienti in termini di costi. Ciò dipende dalle circostanze specifiche e può essere valutato solo caso per caso. (cfr. migliori pratiche in A, D, DK, p. es. 15 kWh/m<sup>2</sup>/a requisiti minimi) Inoltre, la *Nota orientativa della Commissione* nr. 24 fa riferimento all'EN 15459 come **possibile esempio di metodologia.**

**Da notare:** I ripartitori di calore devono essere sempre efficienti in termini di costi.

I contatori di calore devono essere sempre installati in edifici nuovi (i.e. anche nuovi allacciamenti o importanti ristruttura-

zioni) riforniti da una rete di teleriscaldamento collegata direttamente al cliente finale (contratto diretto), v. *Nota orientativa della Commissione* nr. 27

Degli studi indicano che il risparmio di energia risultante da cambiamenti comportamentali in seguito all'introduzione dei ripartitori di calore spesso raggiunge il 30% fisso, v. nr. 24 della *Nota orientativa della Commissione*.

"inoltre" indica dei criteri aggiuntivi per gli Stati membri quando si tratta di condomini (in merito al teleriscaldamento)

"31 Dic 2016": non in contraddizione con la disposizione di cui all'Art. 10 § 1 riguardante la fatturazione basata sui consumi (31 dicembre 2014) v. nr. 35 *Nota orientativa della Commissione*.

"riscaldamento o raffreddamento o acqua calda" sono considerati "cumulativamente" (se esistenti nell'unità considerata!), e non in alternativa

"salvo che dimostri" = onere della prova a carico dello Stato membro che intende discostarsi! Gli Stati membri dovrebbero giustificare in modo scientifico alla Commissione il motivo dello scostamento della loro procedura di verifica.

In tali casi per la misurazione del consumo di calore possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi.

OSSERVAZIONI

Gli Stati membri possono applicare questa clausola solo quando hanno dimostrato (onere della prova) che i contatori e i ripartitori di calore non sarebbero efficienti in termini di costi. Ma non ci sono regole tecniche riconosciute oltre all'EN 834, 835 (ripartitori di calore per determinare il consumo dei radiatori domestici), EN 1434 (contatori di calore), EN 14154 (contatori d'acqua)! Quando i ripartitori di calore non sono ritenuti efficienti dal punto di vista dei costi, gli Stati membri non sono autorizzati a utilizzare dei "metodi alternativi". Degli studi (pubblicati recentemente dal Poli-

tecnico di Dresda, e citati al nr. 24 della *Nota orientativa della Commissione*) hanno dimostrato che i ripartitori di calore sono sempre efficienti in termini di costi.

Inoltre, tali studi hanno dimostrato che la ripartizione dei costi del calore nei condomini moderni (consumo di energia addirittura inferiore a 15 kWh/m<sup>2</sup>/a) si è rivelata conveniente dal punto di vista dei costi. Questo valore può variare solo leggermente in funzione delle specificità nazionali e conformemente a costi energetici, costo del lavoro, tipo di costruzione ecc.

## Articolo 9 Misurazione

DIRETTIVA DEE

BOZZA PER IL RECEPIMENTO, CONFORME AI CRITERI DEE

Quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o i sistemi propri comuni di riscaldamento o raffreddamento per tali edifici sono prevalenti, gli Stati membri possono introdurre regole trasparenti per la ripartizione dei costi connessi al consumo di calore o acqua calda in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e la precisione del conteggio del consumo individuale. In tal caso, tali regole comprendono orientamenti sulle modalità per ripartire i costi relativi al calore e/o all'acqua calda utilizzati come segue:

### REGOLE PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI

La ripartizione deve avvenire in base alle seguenti regole:

#### Priorità delle disposizioni giuridiche

Le seguenti disposizioni giuridiche prevalgono su qualsiasi altra disposizione di diritto privato.

#### Registrazione dei consumi

A tale scopo il proprietario dell'immobile/il gruppo di proprietari deve mettere a disposizione dei locali riservati agli strumenti per il rilevamento dei consumi. Gli utilizzatori sono tenuti a tollerarne l'installazione. La scelta degli strumenti è a discrezione del proprietario dell'immobile/del gruppo di proprietari (condomini) come specificato nell'ambito di queste linee guida. L'utilizzatore ha la facoltà di chiedere al proprietario dell'immobile l'adempimento a tali obblighi.

Se su un impianto vengono installati strumenti diversi per registrare i consumi, le quote dei gruppi di utenti, i cui consumi sono registrati con gli stessi strumenti, inizialmente devono essere rilevate tramite una pre-suddivisione del consumo totale. Il proprietario dell'immobile inoltre ha la possibilità di pre-suddividere il consumo per gruppi di utenti in caso di diversi tipi di impiego o di immobile o per altre ragioni appropriate.

#### Norme per gli strumenti di registrazione

Per la registrazione del consumo proporzionale di calore, raffreddamento e acqua calda si devono utilizzare strumenti adeguati la cui idoneità è stata approvata

- in conformità con la/le Direttiva/e EU applicabile/i,
- in conformità con specifiche tecniche armonizzate,
- in conformità con specifiche tecniche non armonizzate ma riconosciute a livello CE.

#### Ripartizione dei costi

Il proprietario dell'immobile deve ripartire i costi della fornitura di calore, raffreddamento e acqua calda tra tutti gli utenti individuali sulla base dei consumi registrati (proporzione tra le quote registrate e il consumo totale). I costi totali per la produzione di calore, raffreddamento e acqua calda sono costituiti da

- quota dei costi basata sui consumi (anche definiti costi variabili) e
- quota dei costi indipendente dai consumi (chiamata costi fissi, altri costi o costi base).

La quota di costi basata sui consumi per la produzione di calore, raffreddamento e acqua calda ammonta ad almeno il 50 % di tali costi.

Gli altri costi (i costi fissi o costi base) devono essere ripartiti tra le singole unità di utilizzo in base a superficie d'ingombro, superficie utile, area delimitata oppure in base a altre norme.

La scelta della percentuale tra costi fissi e variabili è lasciata a discrezione del proprietario dell'immobile o al gruppo di proprietari. La determinazione o modifica di questo rapporto è consentita solo all'inizio di un periodo di fatturazione.

#### Elenco dei costi

I costi per i combustibili consumati e per il consumo di energia nel periodo di fatturazione sono compresi almeno nei costi basati sui consumi già citati.

»»

## Articolo 9 Misurazione

DIRETTIVA DEE

BOZZA PER IL RECEPIMENTO, CONFORME AI CRITERI DEE

✓

In conformità con i criteri nazionali, a tali costi, per esempio, è possibile aggiungere anche le seguenti voci:

- affitto, permettendo l'uso e la lettura dei contatori, incluse le spese per la ripartizione dei costi
- riscaldamento centralizzato dell'acqua fredda
- prodotti per il trattamento dell'acqua
- elettricità consumata dagli impianti di riscaldamento e raffreddamento centralizzati e per la produzione di acqua calda,
- gestione, controllo e manutenzione dell'impianto,
- controllo periodico del corretto funzionamento e della sicurezza degli impianti,
- pulizia del locale di installazione impianti e del locale caldaia
- costi per lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti
- imposte ambientali, misurazione per il controllo della qualità dell'aria

### Strumenti di rilevamento per la registrazione dei consumi

Di regola, il periodo di fatturazione non supera i 12 mesi al massimo. Il proprietario dell'immobile deve provvedere a far eseguire la lettura degli strumenti che registrano i consumi.

Gli utilizzatori sono tenuti a tollerare le letture.

### Ripartizione dei costi in casi speciali e cambio di utente

(1) Se il consumo proporzionale di calore / raffreddamento e acqua calda degli utenti non può essere contabilizzato correttamente per un periodo di fatturazione a causa di un difetto degli strumenti o per altri motivi importanti, esso sarà stabilito dal proprietario dell'immobile sulla base di consumi medi proporzionali per i locali interessati rilevati precedentemente in analoghi periodi di fatturazione oppure sulla base dei consumi di altri immobili di riferimento nel periodo di fatturazione pertinente. Il consumo proporzionale così determinato sarà impiegato come base per la ripartizione dei costi in sostituzione del consumo registrato.

(2) Se gli utenti cambiano durante un periodo di fatturazione, il proprietario dell'immobile deve predisporre la lettura dei contatori usati per registrare i consumi dei locali interessati dal cambiamento. Sulla base di letture intermedie, i costi basati sui consumi (costi variabili) devono essere ripartiti in misura proporzionale tra l'utente precedente e quello successivo.

(2.1) I costi indipendenti dai consumi (costi base, costi fissi) dei consumi di calore e raffreddamento devono essere ripartiti in misura proporzionale tra l'utente precedente e quello successivo in base ai valori di grado giorno ricavati da specifiche tecniche armonizzate oppure in base al periodo trascorso. La formula da usare per calcolare i valori specifici in base all'ubicazione è la seguente:

$$Ddf_j = \frac{\sum_{i=1}^{i=10} Ddf_i}{\sum_{j=1}^{j=12} \times \sum_{i=1}^{i=10} Ddf_{i,j}} \times 1000$$

(2.2) I costi indipendenti dai consumi per i consumi di acqua calda devono essere ripartiti tra l'utente precedente e quello successivo in base al periodo trascorso.

(3) Quando la lettura non è possibile oppure se, a causa del momento in cui avviene il cambio di utente, per motivi tecnici non è possibile »»

## Articolo 9 Misurazione

DIRETTIVA DEE

BOZZA PER IL RECEPIMENTO, CONFORME AI CRITERI DEE

~

determinare con precisione le percentuali di consumi, i costi totali devono essere ripartiti percentualmente in conformità con le norme valide ai sensi dei paragrafi (2.1) e (2.2) per gli altri costi.

(4) Se diversamente stabilito nelle clausole contrattuali o legali riguardanti il paragrafo 2, vale quanto stabilito in esse.

### Letture in casi speciali

Quando non è possibile registrare adeguatamente il consumo proporzionale di calore, raffreddamento e acqua calda per unità d'uso o strumenti individuali, il consumo deve essere stimato.

In ogni caso le stime devono riferirsi a regole riproducibili, che dovranno essere spiegate nella fatturazione dei costi energetici. Le condizioni effettive per i singoli casi devono essere tenute in debita considerazione. La stima può riferirsi anche a singoli strumenti, locali o parti di immobili. In ogni caso, le stime sono convenienti solo quando è possibile fatturare correttamente i costi in base ai consumi per altri strumenti, locali o parti di immobili. Ciò non vale quando la quota stimata relativa alla superficie d'ingombro considerata per l'unità da fatturare supera il 25 %.

Quando l'utente cambia durante un periodo di fatturazione, si deve provvedere ad una lettura intermedia di contatori e ripartitori di calore e dei contatori del consumo di acqua calda.

Metodo per la pre-suddivisione di diversi gruppi di utenti

Può verificarsi che le unità di consumo molto diverse tra loro per tipo di costruzione o nelle quali le quote di consumo sono registrate in grandezze non paragonabili, siano rifornite di calore o acqua calda da un impianto centralizzato di riscaldamento e fornitura di acqua calda.

### Casi d'applicazione:

(1) Delle grandezze non comparabili sono indicate, per esempio, da:

- contatori e ripartitori di calore,
- ripartitori di calore di marche diverse.

(2) Per essere in grado di fatturare velocemente i costi in base al consumo, in questo caso si devono costituire dei gruppi di utenti raggruppando insieme unità simili e unità aventi grandezze di misura comparabili; tutti i costi operativi dell'impianto centralizzato inizialmente devono essere ripartiti tra i singoli gruppi di utenti.

### Metodo:

La pre-ripartizione può avvenire sia esclusivamente sulla base dei consumi oppure parzialmente in base ad una scala fissa e in parte in base a una scala basata sui consumi (uno schema di esempio può essere fornito da E.V.V.E.)

Le quote di consumo dei singoli gruppi di utenti devono essere contabilizzate in grandezze di registrazione comparabili/con strumenti di registrazione comparabili.

La scala di ripartizione dei costi operativi per i singoli utenti può variare da gruppo a gruppo di utenti e rispetto alla pre-ripartizione.

## Articolo 9 Misurazione

DIRETTIVA DEE

BOZZA PER IL RECEPIMENTO, CONFORME AI CRITERI DEE

OSSERVAZIONI	<p>“riscaldamento comune” si può trattare di un sistema di riscaldamento centralizzato (cfr. considerando 33).</p> <p>La DEE non richiede solo l’installazione di dispositivi di misura/ripartizione, bensì anche la fatturazione fondata sui consumi delle unità nei condomini. Ciò può essere derivato dal riferimento all’Allegato VII 1.1 contenuto nell’Articolo 10(3) c, indipendentemente dal fatto che siano o non siano state introdotte le “regole trasparenti” ai sensi dell’Articolo</p>	<p>9 (3)3. Pertanto la <i>Nota orientativa della Commissione</i> (nr. 35) stabilisce che, se il dispositivo è stato installato, la fatturazione basata sul consumo reale diventa obbligatoria (entro e non oltre il 31 dicembre 2016).</p> <p>In questo contesto le regole trasparenti citate nell’Articolo 9 (3)3 dovrebbero comprendere anche gli elementi di costo non direttamente correlati al consumo individuale, come per esempio i costi di manutenzione.</p>
--------------	--	--

(a) acqua calda per uso domestico;

(b) calore irradiato dall’impianto dell’edificio e ai fini del riscaldamento di zone comuni (qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori);

OSSERVAZIONI	<p>L’ordine indicato non definisce alcuna priorità, gli esempi riportati non costituiscono una limitazione per gli Stati membri</p> <p>Se l’acqua calda viene prodotta insieme al riscaldamento</p>	<p>(impianti combinati per la produzione di calore e acqua calda), si devono adottare misure di ripartizione adeguate misurando la percentuale di consumo energetico necessario per la produzione di calore e acqua calda.</p>
--------------	---	--

(c) allo scopo di riscaldare gli appartamenti



## Articolo 10 Informazioni sulla fatturazione

- Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulla fatturazione siano precise e fondate sul consumo reale, conformemente all’allegato VII, punto 1.1, **per tutti i settori che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva**, compresi i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio, qualora ciò sia possibile dal punto di vista tecnico ed economicamente giustificato.

### INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE – ANCHE PER CLIENTI FINALI / CONSUMATORI

Quando i clienti finali non dispongono di contatori intelligenti come menzionato nella direttiva xyz [=misura di recepimento delle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE], gli operatori devono garantire, entro e non oltre il 1° gennaio 2015, che le informazioni sulla fatturazione siano precise e basate sul consumo effettivo. Tale obbligo riguarda anche i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio. L’esenzione da tale obbligo può essere concessa solo se, in casi specifici, il suo adempimento non è possibile dal punto di vista tecnico e non è efficiente in termini di costi. L’operatore è tenuto a fornire prove dettagliate dell’esistenza dei prerequisiti per chiedere l’esenzione.

OSSERVAZIONI	<p>In sostanza, questo paragrafo si riferisce ai partner contrattuali (fornitori di energia – proprietari di immobili).</p> <p>Per quanto riguarda i condomini, l’utente finale (p.e. inquilino) è preso in considerazione, in quanto la definizione “consumatori finali” ai sensi della <i>Nota orientativa della Commissione</i> (cfr. p.es. nr. 9) “è da intendersi comprensiva degli utenti finali che</p>	<p>acquistano energia per il loro uso da un’organizzazione intermedia (p.e. cooperativa di abitazione)”.</p> <p>L’Articolo 10 (1) comprende anche il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di acqua calda. La DEE fa riferimento a ciò, cfr. considerando 33 e punto 3, comma 1 della <i>Nota orientativa della Commissione</i>.</p>
--------------	--	---



## Articolo 10 Informazioni sulla fatturazione

DIRETTIVA DEE

BOZZA PER IL RECEPIMENTO, CONFORME AI CRITERI DEE

Oltre a questo, la *Nota orientativa della Commissione* (nr. 35) crea un legame tra l'Articolo 10(1) e l'Articolo 9 (3). La *Nota orientativa della Commissione* precisa che sono disponibili diversi sistemi di raccolta dati per una lettura non eseguita a distanza (p.e. autolettura o contatori manuali). La ripartizione

individuale nei condomini non può essere gestita con l'autolettura, in quanto per la corretta attribuzione dei costi è necessaria una lettura imparziale. In caso contrario i valori di lettura potrebbero essere manipolati producendo così degli errori nelle fatture agli utenti finali.

### FREQUENZA DI FATTURAZIONE/INFORMAZIONI PER LA FATTURAZIONE

**In tutti i casi che rientrano nell'ambito di applicazione di questa misura legale, la fatturazione fondata sul consumo effettivo deve avvenire almeno una volta l'anno, e le informazioni sui consumi devono essere rese disponibili almeno ogni trimestre, su richiesta, o quando i consumatori hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno.**

OSSERVAZIONI

Inoltre: "per tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di questa Direttiva": **Una soluzione possibile** per l'attuazione sarebbe quella di precisare che il recepimento dovrebbe riguardare tutti i casi contemplati nell'Allegato VII, ovvero sia i clienti finali, che hanno un rapporto contrattuale diretto con il fornitore di energia sia gli utenti finali che occupano gli appartamenti (vale a dire i "consumatori finali") che hanno un rapporto contrattuale solo con il proprietario dell'immobile e non con un'azienda di fornitura.

Da notare: *La Nota orientativa della Commissione* nr. 33 potrebbe essere fuorviante, in quanto si riferisce solo al "cliente finale" (rapporto azienda di pubblica utilità-proprietario immobile), Allegato VII 1.1 definisce chiaramente che la frequenza delle informazioni di fatturazione è stabilita dal consumatore.

Il nr. 33 chiarisce che le regole su come viene presa questa decisione (decisione collettiva) non sono integrate nel DEE ma sono stabilite da norme nazionali.

Tale obbligo può essere soddisfatto con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri contatori al fornitore di energia.

OSSERVAZIONI

Questa regola sarebbe applicabile solo nel caso dei "clienti finali" (secondo la formulazione esplicita usata!). I contatori individuali non sono idonei per l'autolettura, vedi sopra! Il fornitore di energia / fornitore di servizi è tenuto a trasmettere una fattura al proprietario dell'immobile!

Unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione, la fattura potrà essere fondata su un consumo stimato oppure un importo forfettario.

### ECCEZIONI / STIME

**Unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione, la fattura potrà essere fondata sul consumo stimato secondo le disposizioni dettagliate, vedi sopra.**

2. I contatori installati conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE consentono di ottenere informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono [...]




## Articolo 10 Informazioni sulla fatturazione

DIRETTIVA DEE

BOZZA PER IL RECEPIMENTO, CONFORME AI CRITERI DEE

3. Indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano stati installati o no, gli Stati membri: [...]

OSSERVAZIONI | Osservazioni dettagliate v. Allegato VII



## Articolo 11 Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e informazioni sulla fatturazione per il consumo di energia e possano inoltre accedere in modo appropriato e gratuitamente ai dati relativi ai loro consumi.

I clienti di aziende di fornitura, fornitori di servizi energetici e proprietari degli immobili ricevono gratuitamente tutte le loro fatture e informazioni relative alla fatturazione del loro consumo energetico. Su richiesta del cliente, le aziende di fornitura, i fornitori di servizi energetici e i proprietari degli immobili devono consentire al cliente l'accesso ai dati relativi ai loro consumi.

OSSERVAZIONI | Non applicabile letteralmente per il consumo individuale di calore, raffreddamento e fornitura di acqua calda.  
L'Art. 11 sostanzialmente è applicabile solo in caso di rapporto contrattuale tra azienda di fornitura e cliente finale

(p. e. proprietario dell'immobile per riscaldamento, inquilini per energia elettrica...), Argomenti a favore di una soluzione, vedi sotto:

2. In deroga al paragrafo 1, la ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici polifunzionali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, è effettuata senza scopo di lucro.

La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici polifunzionali ai sensi dell'articolo 9(3) è effettuata senza scopo di lucro.

OSSERVAZIONI | Ogni "fattura" è considerata "informazione sulla fatturazione", ma non tutte le "informazioni sulla fatturazione" costituiscono una "fattura" (un' "informazione sulla fatturazione" è una "fattura" quando contiene una richiesta di pagamento indirizzata al cliente finale); cfr. nr. 28, *Nota orientativa della Com-*

missione. Pertanto, le "informazioni di fatturazione" nel contesto dell'Art. 11 (2) comprendono anche le "fatture".

Apparentemente si tratta sempre del cliente finale! Nell'ambito dei contatori individuali, le "informazioni di fatturazione" indicano le "informazioni sui consumi".

I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a un terzo, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, che coprono la misurazione, la ripartizione e il conteggio del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati ai clienti finali, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli.

### COSTI DI GESTIONE DEI CONTATORI INDIVIDUALI

I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a un terzo, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, che comprendono la misurazione, la ripartizione e il conteggio del consumo individuale effettivo in tali edifici, possono essere fatturati all'utilizzatore dell'appartamento nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine di consentire ai clienti finali e utilizzatori di appartamenti di regolare il loro consumo energetico, la fatturazione fondata sul consumo effettivo deve avvenire almeno una volta l'anno, e le informazioni sui consumi devono essere rese disponibili almeno ogni trimestre, su richiesta o quando i consumatori hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno.

## Articolo 11 Cost of access to metering and billing information

DIRETTIVA DEE

BOZZA PER IL RECEPIMENTO, CONFORME AI CRITERI DEE

OSSERVAZIONI

In questo contesto il termine “cliente finale” può essere leggermente fuorviante. Fino a questo punto, il cliente finale è definito correttamente come una “persona fisica o legale, che acquista energia per il proprio uso finale”, cfr. Art. 2 nr. 23. Questo generalmente si verifica quando è stato stipulato un contratto tra un'azienda di servizi per tutti i settori **eccetto che per il riscaldamento**. Come nel caso dei proprietari d'immobili. Nella misura in cui gli Articoli 9–10 fanno riferimento a “contatori intelligenti” ciò corrisponde perfettamente. I clienti finali, cioè gli inquilini, solitamente non hanno questo tipo di contratto. Affittano un appartamento, ma in principio non acquistano energia, e quindi non sono “clienti finali” in questo senso (qui potrebbero essere descritti come i “**consumatori finali**” o “**clienti finali ai sensi della Direttiva**”). Poiché l'Art. 9 nr. 3 **non fa distinzione** tra utilizzatori degli appartamenti che hanno dei rapporti contrattuali diretti con le aziende di servizi e utilizzatori che non ne hanno (solitamente degli inquilini), non sarebbe corretto concedere

i benefici del sistema di costi stabilito dall'Art 11 solo agli utilizzatori “contrattuali” (p. e. proprietari di un appartamento).

La *Nota orientativa della Commissione* precisa questo aspetto al punto 53: ... “i clienti finali che occupano questi appartamenti/locali. ...”

La *Nota orientativa della Commissione* (punto 4) precisa che

Il caso eccezionale di trasferire i costi sui clienti finali è possibile unicamente quando il compito di misurare, ripartire e contabilizzare i consumi individuali reali è assegnato a un fornitore di servizi esterno.

Da notare: il prezzo non è il solo elemento pertinente per selezionare il fornitore di servizi in materia di ripartizione dei costi di riscaldamento, ma devono essere presi in considerazione anche altri fattori quali: qualità, prezzo, prestazioni e tecnologia.



## Articolo 13 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli Articoli da 7 a 11 e dell'Articolo 18, paragrafo 3, e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 5 giugno 2014 e le notificano immediatamente eventuali modifiche successive.

**Chiunque agisca deliberatamente per negligenza in contraddizione con i criteri stabiliti in questa misura legale rischia una sanzione fino a 50.000 Euro per ogni infrazione.**

**(Altra possibilità aggiuntiva:**

**Nella misura in cui i costi della fornitura di calore, freddo e acqua calda non sono fatturati sulla base dei consumi, diversamente da quanto stabilito nelle presenti linee guida, l'utilizzatore ha il diritto di ridurre del 15% la parte di costi a suo carico. Pertanto tali costi sono a carico del proprietario dell'immobile. Ciò non è applicabile nel caso di proprietari di appartamenti individuali rispetto all'insieme dei proprietari della comproprietà.)**

OSSERVAZIONI

Sono possibili diversi modelli quali:

- ammende fissate dalle autorità,
- possibilità per gli inquilini di ridurre p. es. di altri 15% l'importo della loro fattura se i proprietari non rispettano le disposizioni.



## Articolo 19 Altre misure per promuovere l'efficienza energetica

DIRETTIVA DEE

BOZZA PER IL RECEPIMENTO, CONFORME AI CRITERI DEE

1. Gli Stati membri valutano e, se necessario, adottano misure adeguate per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, fatti salvi i principi di base della legislazione degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione, in particolare per quanto riguarda:

(a) la separazione degli incentivi tra proprietari e inquilini di un immobile o tra gli stessi proprietari, con l'intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o per l'assenza di regole che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici, incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà;

(b) le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali, con l'intento di assicurare che i singoli enti pubblici non siano dissuasi dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e ridurre al minimo i costi previsti per l'intero ciclo di vita e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e ad altri meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.

Tali misure destinate a eliminare gli ostacoli possono comprendere l'erogazione di incentivi, l'abrogazione o la modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, o l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative o la semplificazione delle procedure amministrative. Le misure possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica, nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica.

2. La valutazione degli ostacoli e delle misure di cui al paragrafo 1 è notificata alla Commissione nel primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La Commissione incoraggia la condivisione delle migliori pratiche nazionali a tale riguardo.

## OSSERVAZIONI

Quando esistono norme legali nazionali che impediscono **de facto** alle parti interessate di dotare gli immobili come richiesto dall'Art. 9 e/o di ripartire i costi secondo le disposizioni dell'Art. 10, Allegato VII, è necessario rimuovere queste barriere legali.

Tali "disposizioni legali" possono essere riscontrate in tutti gli ambiti delle leggi nazionali, **come per esempio:**

- autorizzazione per accedere agli appartamenti
- tolleranza nei confronti degli apparecchi
- evitare qualsiasi motivo di conflitto tra proprietario e utilizzatore
- incentivi e condivisione di oneri adeguatamente proporzionati (p. es. investimento come parte della fattura dei costi di riscaldamento; modo per trasferire tali costi ai sensi dell'Art. 11 nr. 2 in modo ragionevole e giustificato)



## Articolo 28 Recepimento

DIRETTIVA DEE

BOZZA PER IL RECEPIMENTO, CONFORME AI CRITERI DEE

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... 5 giugno 2014 [...]  
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.  
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## Allegato VII Criteri minimi per la fatturazione e le relative informazioni di misurazione e fatturazione fondate sul consumo effettivo

### 1. Criteri minimi per la fatturazione

#### 1.1 Fatturazione basata sul consumo effettivo

Per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione dovrebbe avvenire sulla base del consumo effettivo **almeno** una volta l'anno e le informazioni sulla fatturazione dovrebbero essere rese disponibili **almeno** ogni trimestre, su richiesta, o quando i **consumatori** hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno. Può essere esentato da tale requisito il gas utilizzato solo a fini di cottura.

OSSERVAZIONI

"dovrebbero ... almeno" non lascia agli Stati membri alcuna libertà di decisione in merito al recepimento di questo punto. La *Nota orientativa della Commissione* stabilisce in maniera esplicita al paragrafo 3, comma 1, che le informazioni sulla fatturazione devono essere fornite secondo una frequenza minima specificata nell'Allegato VII 1.1:

- fatturazione annuale (principio di base)
- informazioni sulla fatturazione (informazione dei consumi) trimestrali su richiesta o in caso di fattura elettronica,
- tutti gli altri casi = informazioni sulla fatturazione semestrali

Per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda ai sensi dell'Articolo 9(3)2 le "informazioni sulla fatturazione" che non contengono una richiesta di pagamento devono essere intese come delle "informazioni sui consumi", in quanto i prezzi dell'energia potrebbero non essere disponibili con la stessa frequenza. Le informazioni sui consumi dovrebbero essere considerate come sufficienti per informare i consumatori in merito al loro consumo energetico reale. La DEE ha come scopo quello di garantire il risparmio energetico sensibilizzando il consumatore sui suoi consumi.

## Allegato VII Criteri minimi per la fatturazione e le relative informazioni di misurazione e fatturazione fondate sul consumo effettivo

EED DIRECTIVE

DRAFT TEXT FOR TRANSPOSITION, MEETING EED REQUIREMENTS

### 1.2 Informazioni minime che figurano in fattura

Gli Stati membri provvedono affinché, se del caso, i clienti finali dispongano delle seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni e ricevute emessi dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:

(b) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;

(c) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei clienti finali, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet, da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.

Inoltre, ogniqualvolta ciò risulti utile e possibile, gli Stati membri provvedono affinché le fatture, i contratti, le transazioni e le ricevute emessi dalle stazioni di distribuzione contengano, siano accompagnati o rimandino a confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza da fornire ai clienti finali in modo chiaro e comprensibile;

OSSERVAZIONI | cfr. disposizione all'Art. 10 nr. 3 c)! Le disposizioni da a) a c) dovranno apparire obbligatorie!

### 1.3 Consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al cliente finale

Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse.



**E.V.V.E. – Europäischer Verein zur verbrauchsabhängigen Energiekostenabrechnung – e.V.**

Heilsbachstraße 24 / D-53123 Bonn / Tel. +49.228.35 14 96 / Fax +49.228.35 83 71 /

E-mail: [info@evve.com](mailto:info@evve.com)

Sede sociale dell'associazione: Bonn / Bonn Local Court: 20 VR 8062

Presidenza:

Walter Schmidt (P), Dr. Wojciech Lubiniecki (VP), Keld Forchhammer, Achim Dicke, Oliver Geer, DDr. Helmut Gradischnik, Marcus Lehmann, Dr. Christoph Schmucker

[www.evve.com](http://www.evve.com)